



**OR.S.A.** TRASPORTI  
ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SETTORE  
MARITTIMI

Via Cappuccini, 18 - Cap 80059  
Torre del Greco (Na) Tel/Fax 08118245766

www.sindacatoorsa.it  
sg.orsamarittimi@sindacatoorsa.it  
sg.orsamarittimi@pec.sindacatoorsa.it

Segreteria Generale Orsa Marttini  
Roma. 14 /03/2020  
Prot 116 sg, Orsa Mari e porti

Ministero della salute On Roberto Speranza  
segreteriaministro@sani [seggen@postacert.sanita.itta.it](mailto:seggen@postacert.sanita.itta.it)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Spett.le On. Ministra Paola De Micheli

Direttore Generale dei Trasporti e Navigazione

Spett.le Dott. Mauro Coletta

OGGETTO: RISCHIO DEI LAVORATORI MARITTIMI. COVID 19

Ad affrontare il virus (covid) 19 in prima linea sono i lavoratori del comparto marittimo ovvero lavoratori per i servizi pubblici essenziali dei trasporti per le isole maggiori e minori invisibili, a rischio di un crac psicologico.

Tutt'ora ci arrivano segnalazioni che una buona parte non sono stati muniti di misure adeguate da parte delle aziende: mascherine, amuchina e guanti. Il personale navigante è in uno stato di preoccupazione per la paura di contagio del virus ( covid ) 19. Vogliamo ricordare che l'unico modo per frenare l'epidemia è il distanziamento sociale, e quindi il rigoroso rispetto delle misure.

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

La responsabilità del datore di lavoro in caso di omessa fornitura di tali basilari dispositivi per garantire loro svolgimento di un servizio in piena sicurezza, dice la legge ?

In materia di DPI la legge di riferimento è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e cioè il decreto legislativo n. 81 del 2008. Questa importante norma, all'articolo 74, definisce i DPI come una qualsiasi "attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno e più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro". Ma chi ha l'onere di fornire

questi dispositivi al lavoratore? E nel nostro specifico caso, chi ha il dovere di consegnare guanti, mascherine e altri dispositivi .

La risposta è assai ovvia. Il soggetto che ha l'obbligo di valutare i rischi e di provvedere di conseguenza alla prevenzione e alla protezione dagli stessi è, naturalmente, il datore di lavoro. A ribadirlo lo stesso decreto del 2008, all'articolo 18, comma 1, lettera D, che così recita: "Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale".

Tali dispositivi servono a scongiurare rischi anche più gravi di quello di contrarre il virus come il rischio biologico e chimico.

E se il datore di lavoro omette tali obblighi?

"rischia il datore di lavoro se non fornisce guanti e mascherine al dipendente?"

Nel caso in cui venisse accertata tale omissione, il datore di lavoro rischia la reclusione dai due ai quattro mesi e un'ammenda dai 1.644 ai 6.576 euro (fonte: sicurezzalavororoma.it).

Chiaramente, se da tale inadempienza derivi un danno più o meno grave del lavoratore (un infortunio o addirittura la morte) verranno avviati altri procedimenti penali. Va precisato che anche l'operatore ovviamente ha degli obblighi in materia di DPI.

Tra questi quello di seguire corsi e piani di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, obbligatori per legge ed organizzati dall'azienda, ma anche quello di utilizzare i dispositivi per lo scopo previsto senza farne un uso improprio. Si chiede di garantire l'incolumità dei lavoratori.

La segreteria generale D.r.s.a Marittimi  
Gennaro Bottiglieri  
Bottiglieri



